

(N. 615)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza delle restrizioni imposte dal Trattato di pace, con regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è stato disposto il collocamento nella riserva o in ausiliaria, per riduzione dei quadri, di ufficiali generali o superiori in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate.

Al personale come sopra cessato dal servizio permanente effettivo l'articolo 5 del decreto in parola ha attribuito, tra l'altro, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno integrativo di detto trattamento, sì da consentire all'ufficiale di percepire, fino al raggiungimento del limite di età del grado, e in ogni caso per non oltre due anni, gli interi assegni di attività di servizio, e per un ulteriore periodo, fino a tre anni dopo il raggiungi-

mento del limite di età, i quattro quinti del trattamento medesimo.

A tal fine, l'anzidetto decreto ha stabilito che lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto di collocamento nella riserva o in ausiliaria, mentre per la indennità di carovita si tien conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

In base all'articolo 11 del decreto n. 384, l'anzidetto trattamento economico è stato esteso agli ufficiali generali e superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica collocati nella riserva o in ausiliaria per limiti di età fra l'8 settembre 1943 e la data della ripresa degli avanzamenti, appartenenti a ruoli e gradi per i quali siano state bloccate le promozioni, nonchè agli

ufficiali generali e superiori della Marina collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944 e agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dopo l'8 settembre 1943.

In sede di attuazione del decreto n. 384, si è peraltro, verificato che le tre Forze Armate hanno proceduto sotto date diverse, in relazione alle diverse esigenze e situazioni, ai collocamenti nella riserva o in ausiliaria degli ufficiali generali o superiori, e precisamente: l'Esercito ha disposto i cennati provvedimenti sotto l'unica data del 2 giugno 1947; la Marina sotto l'unica data del 28 febbraio 1947, l'Aeronautica in quattro aliquote sotto le date del 31 dicembre 1946, 31 marzo 1947, 30 aprile 1948 e 30 settembre 1948. Sotto la menzionata data del 28 febbraio 1947 la Marina ha, altresì, collocato in ausiliaria o dispensato dal servizio gli ufficiali inferiori e quelli del ruolo speciale di complemento, cui, con decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è stato concesso un trattamento analogo a quello previsto dall'articolo 5 del decreto n. 384.

Ne è derivato che, mentre gli ufficiali generali e superiori, gli ufficiali inferiori e quelli del ruolo speciale di complemento della Marina, in blocco, e le prime due aliquote di ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica non hanno potuto beneficiare degli aumenti di stipendio disposti dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, con decorrenza dal 1° giugno di detto anno, viceversa tale beneficio hanno potuto conseguire tutti gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito nonché quelli dell'Aeronautica collocati in ausiliaria dopo l'applicazione delle nuove tabelle di stipendio (3^a e 4^a aliquote).

Inoltre, gli aumenti di stipendio intervenuti fino al 1° giugno 1947, hanno determinato una nuova sperequazione, spostando i termini di parità sostanziale del trattamento economico, già previsto per gli ufficiali generali e superiori nelle condizioni di cui all'articolo 11, in confronto di quelli collocati nella riserva o in ausiliaria, di autorità o a domanda. Infatti, essendo stato il trattamento dei predetti ufficiali ancorato agli stipendi vigenti al 1° giugno 1946 (data di pubblicazione del decreto n. 384), ne è derivato che essi non hanno potuto beneficiare degli aumenti di stipendio di cui,

invece, hanno fruito gli ufficiali generali e superiori collocati nella riserva o in ausiliaria, a domanda o d'autorità, posteriormente al 1° settembre 1946 o, come quelli dell'Esercito, al 1° giugno 1947 (date di decorrenza dei miglioramenti economici stabiliti per il personale statale).

Ciò posto e considerato che la questione ha indubbiamente un fondamento di equità e di giustizia, si rende necessario e urgente eliminare le rilevate sperequazioni.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, in base al quale, con l'articolo 1 si ammettono gli ufficiali generali e superiori delle tre Forze Armate e gli ufficiali inferiori della Marina cessati dal servizio permanente effettivo, anteriormente al 1° giugno 1947 a riliquidare, con decorrenza 1° giugno 1947, l'assegno integratore di cui sopra è cenno sulla base delle nuove misure degli stipendi fissata dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778; mentre con l'articolo 2 si provvede a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 11 del citato decreto n. 384 con due nuovi commi, intesi:

il primo, a mantenere ferma la disposizione che aggancia, per gli ufficiali collocati nella riserva o in ausiliaria prima del 16 giugno 1946 (data di entrata in vigore del decreto n. 384), il trattamento economico ad essi spettante in base allo stesso articolo 11 agli stipendi, indennità militare e carovita in vigore all'anzidetta data del 16 giugno 1946, salvo per quanto concerne il carovita le successive variazioni intervenute;

il secondo, a consentire che gli ufficiali di cui all'articolo 11 collocati nella riserva o in ausiliaria successivamente al 16 giugno 1946, fruiscono degli aumenti di stipendio o della indennità militare disposti fino al 1° giugno 1947, salve le successive variazioni della indennità di carovita.

La ragione della distinzione tra ufficiali il cui collocamento nella riserva o in ausiliaria per limite di età sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e ufficiali collocati nella riserva o in ausiliaria posteriormente a tale data (i soli ammessi a fruire degli aumenti di stipendio intervenuti a tutto il 1° giugno 1947) sta in ciò, che soltanto questi ultimi

avevano fondate aspettative di godere un trattamento economico *sostanzialmente* uguale a quello dei colleghi come loro collocati nella riserva o in ausiliaria dopo il 16 giugno 1946, ma a domanda o d'autorità.

Infatti, se la legge n. 384, fosse stata applicata tempestivamente a tutti i presenti nei ruoli al 16 giugno 1946 (data, ripetersi, della sua entrata in vigore) nessuna disparità di trattamento si sarebbe venuta a creare, perchè tutti avrebbero lasciato il servizio in applicazione e con lo stesso trattamento economico previsto dalla legge n. 384.

Il che non può dirsi, invece, per gli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo del 16 giugno 1946.

Questi, infatti, non avevano nè potevano

avere alcuna fondata aspettativa alla parità di trattamento, poichè la legge sulla riduzione dei quadri non li riguardava e avrebbe potuto anche ignorarli se non avesse tenuto conto, per ragioni d'equità, di taluni elementi, quali, ad esempio, la sospensione delle promozioni, che anche su di essi aveva influito, determinandone l'anticipata cessazione dal servizio.

Infine, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3 del disegno di legge indica i mezzi per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento.

Sul provvedimento stesso si sono pronunciati in senso favorevole il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore di Aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1° giugno 1947, nonchè nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'articolo 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946 n. 384, nonchè dagli articoli 4, lettera c) e 5, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera c) dell'articolo 5, si tien conto dello stipendio, della indennità militare e dell'indennità di carovita in vigore alla data di pubblicazione del decreto stesso, salvo per quanto concerne l'indennità di carovita le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo collocati, invece, nella riserva o nell'ausiliaria a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto si tien conto dei successivi aumenti di stipendio e dell'indennità militare, disposti però non oltre il 1° giugno 1947, mentre per l'indennità di carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data ».

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - comma 4° - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.